

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2008)

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007

### Articolo 2 - Commi 141-142

**“Poteri all’Autorità per l’energia elettrica e il gas: il prezzo del metano determinato dall’AEEG”**

**Commi 141-142. [sintesi]. Poteri all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.** Dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Le sanzioni irrogate sono destinate ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.

*" 141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,*

**Per agevolare la lettura, viene riportato:**

#### Articolo 3

Disposizioni relative all’Autorità per l’energia elettrica e il gas  
e altre disposizioni concernenti il settore elettrico

*7 I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell’atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all’ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d’altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell’azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall’articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all’articolo 1 della presente legge.*

*a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.*

*142. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80*

**Per agevolare la lettura, viene riportato:**

#### Art. 11-bis.

Sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas

*1. Alle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e’ destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

*le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».*